

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL TERZO CONDONO EDILIZIO

**D.L. 30 settembre 2003 n. 269 - convertito nella Legge numero 326
del giorno 24 novembre 2003**

Documenti:

1) - copia, anche non autentica, della domanda di sanatoria.

Occorre la copia autentica solo per atti con agevolazioni fiscali;

2) - copia della ricevuta di pagamento dell'intera oblazione dovuta. N.1). - L'oblazione deve essere stata pagata entro il giorno 30 settembre 2004. *Se non pagata entro tale termine, la domanda di sanatoria perde efficacia.*

3) - copia della ricevuta di pagamento dell'intero anticipo degli oneri concessori.

4) - Non si applicano le disposizioni sull'abuso di necessità, e quindi sulla riduzione dell'oblazione per l'abitazione principale (art. 32, comma 39).

5) - Richiesta di parere dell'Autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all'art. 32 della legge 47/85 (vincoli culturali, paesaggistici, idrogeologici, ecc.). Tale richiesta - in base alla nuova formulazione dell'art. 32, modificato dal d.l. n. 269/2003 - deve essere presentata in presenza di qualsiasi tipo di vincolo (anche se non preclusivo del rilascio della concessione in sanatoria).

In caso di decorso del termine di 180 giorni dalla richiesta del parere, la formazione del silenzio-rifiuto non impedisce la stipula dell'atto.

Ove sia maturato il silenzio assenso, e' necessaria, per la stipula dell'atto, l'avvenuta emissione del parere favorevole.

Aspetti da verificare:

- controllare che la domanda sia presentata entro il 7 luglio 2004 (ovvero nel periodo compreso tra il giorno 11 novembre ed il giorno 10 dicembre 2004).

- controllare che la domanda di sanatoria identifichi l'immobile che ne costituisce oggetto, nonchè il tipo di abuso realizzato.

- verificare che non esistano vincoli di qualsiasi tipo (in caso contrario, richiesta del parere di cui sopra).